

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4947

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

e dal Ministro della sanità

(VERONESI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro dell'ambiente

(BORDON)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(MATTIOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Relazione tecnica	»	10
Allegato	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti che si intendono perseguire con il provvedimento d'urgenza proposto tendono ad evitare, da un lato, le situazioni di rischio igienico e sanitario e di grave disagio per il sistema produttivo determinate dalle difficoltà di smaltimento dei rifiuti cosiddetti «ad alto rischio» e dei materiali specifici a rischio e, dall'altro, sono volte a scongiurare il blocco delle attività del settore zootecnico che deriverebbe dalla cessazione delle attività produttive e di trasformazione degli scarti di macellazione in farine cosiddette «a basso rischio», oggi non più utilizzabili per l'alimentazione zootecnica.

In sintesi, con entrambe le misure previste il provvedimento è diretto a rimuovere la grave situazione che si è determinata in un settore strategico della filiera, in attesa delle successive determinazioni al riguardo da parte degli organismi comunitari.

In analogia con quanto già deciso da altri Paesi europei, quali ad esempio Francia e Spagna, si è ritenuto necessario ed urgente adottare una misura straordinaria consistente nell'ammasso pubblico temporaneo sino al 31 maggio 2001 delle farine definite a «basso rischio», corrispondendo agli operatori interessati il valore medio di mercato delle farine medesime; detti valori sono stati calcolati sulla base dei prezzi all'ingrosso registrati nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 nelle piazze di Bologna, Brescia, Milano, Modena, Padova.

Le misure previste dal presente decreto determinano una spesa complessiva pari a quanto specificato nella relazione tecnica.

ANALISI DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Articolo 1

Comma 1. Prevede l'obbligo di distruzione mediante incenerimento o coincenerimento del materiale definito ad alto rischio dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e delle proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. La disposizione tiene inoltre conto di quanto già previsto dalle ordinanze del Ministro della sanità del 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.271 del 20 novembre 2000, e del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001.

Comma 2. Prevede l'assegnazione, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui al comma 1 di un'indennità pari a lire 726.000 per ogni tonnellata di materiale soggetto a distruzione, sulla base di quanto ipotizzato nella proposta di regolamento (COM 2000/574), presentata dalla Commissione dell'Unione europea in data 19 ottobre 2000.

L'indennità comprende i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento effettuato da imprese riconosciute o autorizzate ed è corrisposta solo per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2001.

Comma 3. Dispone che il soggetto beneficiario dell'indennità non possa percepire alcun ulteriore compenso.

Articolo 2

Comma 1. Prevede che l'Agenzia provveda all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2001, nonché, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, di quelle prodotte sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Comma 2. Individua le modalità di ammasso dei prodotti mediante l'utilizzo di idonei magazzini pubblici o privati da reperirsi con procedure d'urgenza.

Comma 3. Dispone che le spese di magazzino siano riconosciute dall'Agenzia nella misura stabilita dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978.

Comma 4. Riconosce ai soggetti interessati l'erogazione di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto conferita all'ammasso. È prevista inoltre la corresponsione di una maggiorazione del prezzo pari a lire 245.000 per tonnellata se il prodotto presenti un tasso proteico pari o superiore al 70 per cento e di un'ulteriore maggiorazione di lire 165.000 per tonnellata nel caso in cui il tasso proteico risulti uguale o superiore all'85 per cento.

L'Agenzia provvederà alla copertura delle eventuali spese di trasporto mediante la corresponsione di lire 200 per ogni tonnellata per ogni chilometro di distanza fra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

Comma 5. Pone il divieto di erogazione ai soggetti interessati di ulteriori compensi per la raccolta qualora i materiali siano stati conferiti all'ammasso pubblico.

Articolo 3

Prevede forme di controllo, da parte del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle operazioni di incenerimento e di stoccaggio, al fine di consentire il cor-

retto adempimento degli obblighi previsti dal decreto.

Articolo 4

Prevede un potere di iniziativa, in casi di eccezionale emergenza, da parte del Commissario straordinario per l'emergenza BSE, relativamente al potere di ordinanza *extra ordinem* che gli organi competenti dello Stato possono esercitare.

Articolo 5

Prevede un *report* a cadenza regolare (ogni trenta giorni), a cura dell'Agenzia, affinché il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina ed i Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, possano costantemente monitorare l'applicazione di quanto previsto nel decreto, focalizzando l'attenzione su quelle che si presenterebbero eventualmente come situazioni di particolare criticità.

Articolo 6

Individua le modalità di copertura degli oneri connessi agli interventi previsti dal presente decreto, nonché la riassegnazione all'erario dello Stato dei proventi derivanti dall'eventuale vendita, a seguito di apposita autorizzazione da parte degli organi comunitari, delle proteine animali «a basso rischio», conferite all'ammasso pubblico.

Articolo 7

Comma 1. Introduce il criterio in base al quale il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto.

Comma 2. Le disposizioni del decreto operano fermi restando i divieti contemplati dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. *Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.* Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette ad affrontare, attraverso l'intervento dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), da un lato il problema dello smaltimento dei materiali specifici a rischio e di quelli ad alto rischio, e dall'altro la questione relativa allo stoccaggio delle farine animali (derivate da materiali a basso rischio), in attesa di una pronuncia definitiva della Comunità europea in ordine all'utilizzo di questi ultimi prodotti. Tra i destinatari della normativa possono individuarsi pubbliche amministrazioni - in questo caso il ruolo dell'AGEA è preponderante - e soggetti privati, rappresentati da tutte le componenti della filiera produttiva, ossia allevatori, titolari di impianti di macellazione, stabilimenti di materiali ad alto e a basso rischio (secondo la definizione del decreto legislativo n. 508 del 1992), impianti di pretrattamento, di incenerimento e coincenerimento (per quanto riguarda i materiali specifici a rischio).

2. *Obiettivi e risultati attesi.* Nel primo caso (articolo 1), l'obiettivo che si pone il provvedimento è quello di indennizzare, in via provvisoria, tutti i soggetti che sono in grado di assicurare la distruzione dei materiali specifici a rischio e di quelli ad alto rischio (ossia impianti di pretrattamento e di incenerimento), evitando al tempo stesso che questi ultimi possano richiedere un ulteriore corrispettivo a coloro che si trovano nella necessità di smaltire gli scarti di macellazione. Nel secondo caso (articolo 2), l'intervento legislativo si pone invece l'obiettivo di evitare che il sistema produttivo resti «ingolfato» in un suo punto nevralgico, rappresentato dal settore della lavorazione degli scarti; lo strumento che a tal fine viene utilizzato è quello dell'ammasso pubblico nazionale, consistente nell'acquisto della merce rimasta invenduta da parte dello Stato, che si colloca tra l'altro in linea di continuità con quanto già stabilito in sede europea relativamente all'ammasso di carne, disciplinato dal regolamento n. 562/2000 del 15 marzo 2000, della Commissione, che ha trovato recente attuazione con il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000.

3. *Metodologia d'analisi adottata.* L'intervento legislativo è stato predisposto sulla base delle esigenze maggiormente avvertite all'interno del settore interessato. A tal fine sono state raccolte stime, valutazioni e dati statistici riguardanti la produzione e i prezzi praticati nel periodo più recente. Inoltre, è stata organizzata una serie di incontri preliminari con le amministrazioni competenti (politiche agricole, sanità, ambiente, politiche comunitarie, istituti zooprofilattici e regioni), nonché con le associazioni di categoria direttamente interessate alla risoluzione delle di-

verse problematiche, anche nel più ampio rispetto del principio del cosiddetto «partenariato», che trova piena applicazione in campo comunitario.

4. *Impatto diretto e indiretto sulle pubbliche amministrazioni.* È ovvio che l'amministrazione maggiormente coinvolta è l'AGEA, sia per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità per lo smaltimento dei materiali a specifico e ad alto rischio, sia per quanto concerne l'acquisto delle merci da destinare all'ammasso pubblico; in ordine al primo aspetto, la questione più delicata è rappresentata dalla corretta individuazione del soggetto che assicuri la distruzione del materiale, atteso che nella maggior parte dei casi vi sarà una presumibile forma di compartecipazione al processo di smaltimento (da un lato gli impianti di pretrattamento, che trasformano il materiale «fresco» in farine, dall'altra gli inceneritori, che riducono in cenere il prodotto). In relazione al secondo aspetto, quello dell'ammasso pubblico sembra pienamente rientrare tra i compiti istituzionali dell'ente; unico elemento peculiare che in proposito potrebbe rilevare riguarda la verifica del tasso proteico, che può provocare, in funzione del livello assunto, la variazione del prezzo di acquisto. A questo proposito, risulta determinante la posizione che alcuni laboratori pubblici potrebbero assumere, nell'effettuazione delle analisi dirette alla determinazione del livello proteico; tra questi, gli istituti zooprofilattici, le università, il Dipartimento delle dogane, l'Ispettorato frodi e le aziende sanitarie locali (ASL). In relazione a questi ultimi due enti, appare evidente che l'Ispettorato frodi avrà un ruolo decisivo anche nel controllo sulla corretta eliminazione delle ceneri (che costituisce titolo per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1) e sul divieto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 5. Le ASL dovranno invece operare un controllo, normalmente rientrante tra le competenze generali dettate dalla disciplina di settore, indirizzato alla verifica dello stato di igiene e salubrità degli ambienti sia delle aziende che trattano materiale «a rischio», sia dei magazzini che fungono da depositari per conto dell'AGEA. In ultima analisi, non va sottovalutata la funzione rivestita dal Ministero dell'ambiente, soprattutto in relazione alla corretta individuazione degli impianti di incenerimento autorizzati a trattare questo particolare tipo di materiale, nel rispetto della normativa vigente.

5. *Impatto sui destinatari diretti e indiretti.* Tra i destinatari diretti della norma è ovvio che si collocano, oltre agli impianti che partecipano alla distruzione del materiale specifico a rischio e di quello ad alto rischio, soprattutto le aziende produttrici di farine animali ottenute da materiale a basso rischio; attraverso la procedura dell'ammasso, infatti, è stato concessa a questo settore nevralgico della filiera la possibilità di trovare un momento da dedicare alla possibile riconversione produttiva da associarsi ad una contestuale reingegnerizzazione dei processi, anche in vista di un utilizzo alternativo dei prodotti in esame. Possono inoltre annoverarsi, sempre a proposito dei cosiddetti *stakeholders*, i titolari degli impianti di macellazione, che in questo modo vengono a trovarsi nella condizione di non dover più sostenere - anche arbitrariamente - i costi

degli scarti dei materiali ad alto, specifico e basso rischio (si vedano, in proposito, i divieti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 5). Tra i destinatari indiretti possono invece rientrare, in primo luogo, gli allevatori e i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio delle carni; queste due categorie sono infatti accomunate dalla circostanza che a loro carico si evita, attraverso la corretta applicazione del decreto, il ribaltamento dei costi per lo smaltimento degli scarti. In secondo luogo, i consumatori, sui cui non si riverberano in questo modo gli effetti negativi - e anche inflattivi, se si guarda all'intero sistema macroeconomico - dovuti ad un aumento dei prezzi derivante dalla lievitazione dei costi di produzione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:*

a) *Necessità dell'intervento legislativo d'urgenza.* A seguito dell'intervento comunitario in materia di emergenza BSE, si sono creati due ordini di problemi: in primo luogo, l'obbligo di eliminazione dei materiali specifici a rischio (ossia animali ruminanti morti in allevamento, nonché tutti gli organi di animali sani come cranio, midollo spinale, e da ultimo anche pacco intestinale) previsto dalla decisione della Commissione 2000/418/CE - cui si aggiungerà probabilmente anche quella relativa al materiale ad alto rischio (ossia tutte le parti di animale ritenute non idonee al consumo umano, oltre agli animali non ruminanti morti in allevamento oppure durante il trasporto) - ha determinato, da parte degli impianti di macellazione, l'impossibilità di sostenere economicamente l'onere aggiuntivo derivante dall'applicazione delle predette misure. In secondo luogo, il divieto di somministrazione agli animali di allevamento delle farine proteiche animali, disposto con decisione del Consiglio 2000/766/CE, ha determinato, nei confronti delle aziende produttrici di farine animali, l'impossibilità di commercializzare il prodotto all'interno del mercato della mangimistica per animali da allevamento. Ciò ha comportato, da un lato, la crescente accumulazione di «prodotti finiti» nei magazzini dell'azienda, con la conseguente impossibilità di ricevere ulteriore materiale di scarto; dall'altro, una inversione dei rispettivi ruoli svolti dai soggetti economici coinvolti nel processo produttivo in esame: infatti, in precedenza i produttori di farine animali mentre corrispondevano un prezzo agli impianti di macellazione per il ritiro degli scarti da trasformare e rivendere agli allevatori come prodotto mangimistico, con le recenti decisioni assunte in sede comunitaria si è verificato uno spostamento del meccanismo di scambio da «valle» a «monte» del processo produttivo, dal momento che i produttori di farine chiedono ora un corrispettivo agli impianti di macellazione per ritirare gli scarti animali. In sintesi, con entrambe le misure previste dal decreto in esame si vuole rimuovere l'ingorgo che si è venuto a creare in un settore strategico della «filiera», quello dello smaltimento degli scarti provenienti dagli impianti di macellazione.

b) *Analisi del quadro normativo.* Il decreto-legge interviene in un quadro normativo ampiamente disciplinato da un lato dalla normativa comunitaria ed in particolare dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000 e di quella del Consiglio dei ministri dell'agricoltura delle Comunità europee n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000; dall'altro dalla normativa nazionale, incentrata sul decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e sul decreto del Ministro della sa-

nità 29 settembre 2000, nonché sulle ordinanze del 13 e del 17 novembre 2000, entrambe del Ministro della sanità.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Il provvedimento appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, poiché trattasi, da un lato, di copertura di costi (articolo 1) e, dall'altro, di rimborso dei danni subiti dai produttori di proteine animali trasformate a seguito delle misure imposte per l'evento eccezionale rappresentato dal morbo della BSE (articolo 2). Si è ritenuto comunque opportuno, a titolo informativo, comunicare il testo del provvedimento alla Commissione delle Comunità europee.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni. Non vi sono problemi di compatibilità con l'ordinamento regionale.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali. Il provvedimento non contrasta con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione. Il regolamento non determina rilegificazione di disposizioni delegificate.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) Definizioni normative. Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

b) Correttezza dei riferimenti normativi. I riferimenti normativi sono stati controllati.

c) Individuazione di effetti abrogativi. Il provvedimento non comporta effetti abrogativi in senso stretto di altre disposizioni regolamentari.

3. Ulteriori elementi:

a) Linee prevalenti della giurisprudenza. Non si riscontrano pronunce giurisprudenziali in merito.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di regolamento vigenti su materia analoga. Non risultano progetti di provvedimento in materia analoghe.

RELAZIONE TECNICA

VOCI DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Stima produzione media annua di materiali a rischio specifico	70.000 tonnellate
Stima produzione media annua di proteine animali trasformate classificate ad «alto rischio» .	50.000 tonnellate
Totale produzione media annua materiali specifici a rischio e ad alto rischio	120.000 tonnellate
Stima produzione media mensile.	10.000 tonnellate
Indennità unitaria per smaltimento periodo 10.1.2001 - 31.05.2001.	L. 726.000/tonnellata
Stima della produzione nel periodo 10.01.2001 - 31.05.2001.	46.500 tonnellate
<hr/>	
TOTALE INDENNITÀ PER SMALTIMENTO PERIODO 10.01.2001 - 31.05.2001 . . .	L. 33,760 miliardi
<hr/> <hr/>	

*Articolo 2**Produzione di proteine animali trasformate classificate «a basso rischio» del decreto legislativo n. 508/92*

Stima della produzione media annua	450.000 tonnellate
Stima della produzione media mensile	37.500 tonnellate
Produzione antecedente al 10.01.2001 nel limite massimo di 30.000 tonnellate.	30.000 tonnellate
Stima della produzione nel periodo 10.01.2001 - 31.05.2001.	175.000 tonnellate
Produzione totale da ammettere all'ammasso pubblico	205.000 tonnellate
Produzione di farine con contenuto proteico superiore al 70 per cento (10 per cento della produzione totale da ammettere all'ammasso pubblico)	20.500 tonnellate
Produzione di farine con contenuto proteico superiore all'85 per cento (5 per cento della produzione totale da ammettere all'ammasso pubblico)	10.250 tonnellate

Prezzo base di acquisto per l'ammasso pubblico	L. 490.000 per tonnellata
Maggiorazione per farine con contenuto proteico superiore al 70 per cento	» 245.000 per tonnellata
Ulteriore maggiorazione per farine con contenuto proteico superiore all'85 per cento	» 165.000 per tonnellata
	<hr/>
TOTALE SPESA DELL'AMMASSO PUBBLICO . . .	L. 107,163 miliardi
	<hr/> <hr/>

Prezzo base	L. 100,450 miliardi
Maggiorazione farine con tasso superiore al 70 per cento.	» 5,022 miliardi
Ulteriore maggiorazione per farine con tasso superiore all'85 per cento	» 1,691 miliardi
Costo di trasporto unitario.	» 200 tonnellata/km
Percorso medio dal luogo di produzione al magazzino di stoccaggio.	Km 100
Costo totale del trasporto	L. 4,100 miliardi
Produzione totale da ammettere all'ammasso pubblico	205.000 tonnellate
Spese di entrata dai magazzini dei prodotti sino al 31.05.2001 calcolate sulla base delle spese riconosciute dalla normativa comunitaria con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere: prezzo unitario per ogni tonnellata .	L. 11.675,7
Spese di uscita dai magazzini dei prodotti sino al 31.05.2001 calcolate sulla base delle spese riconosciute dalla normativa comunitaria con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere: prezzo unitario per ogni tonnellata .	» 4.046,8
Totale spese di entrata ed uscita dei prodotti ammessi all'ammasso pubblico.	» 3,223 miliardi
Spese di stoccaggio: prezzo unitario per tonnellata/mese.	» 4.298,5
Totale spese di stoccaggio (L. 291 milioni/mese) dal 10.01.2001 al 31.05.2001	» 1,358 miliardi
Totale complessivo spese di stoccaggio, entrata e uscita dei prodotti	» 4,581 miliardi
	<hr/>
TOTALE SPESA DELL'AMMASSO PUBBLICO . . .	L. 115,844 miliardi
	<hr/> <hr/>

SINTESI VOCI DI FINANZIAMENTO

Spese per acquisto all'ammasso pubblico (art. 2)	L.	107,163 miliardi
Spese di trasporto (art. 2)	»	4,100 miliardi
Spese per stoccaggio, entrata e uscita dei prodotti (art. 2)	»	4,581 miliardi
Totale contributi per smaltimento materiali a ri- schio specifico e ad alto rischio (art. 1)	»	33,760 miliardi
		<hr/>
TOTALE GENERALE . . .	L.	149,604 miliardi
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO

*(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 64 della legge 21 novembre 2000, n. 342:

Art. 64. - (*Accisa sui tabacchi lavorati*). - 1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001.

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio)

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,

sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

Articolo 2.

(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio)

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

Articolo 3.

(Controlli)

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

Articolo 4.

(Poteri di ordinanza)

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

Articolo 5.

(Relazione periodica)

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

Articolo 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 7.

(Disposizioni finali)

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001.

CIAMPI

AMATO - PECORARO SCANIO - VERO-
NESI - VISCO - BORDON - MATTIOLI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

